

**CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI COMUNALI DI MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,
STRADE ED EDIFICI PUBBLICI
(ART. 1 COMMI 107-114 LEGGE DI BILANCIO 2019)**

FAQ

1. Facendo riferimento alla dicitura “interventi di messa in sicurezza”, quali sono più specificatamente le tipologie di interventi per il quale è possibile richiedere il contributo?

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si tratta di interventi di asfaltatura stradale, interventi sulla staticità degli edifici, la dotazione di impianti antincendio o di sistemi di video sorveglianza, la sostituzione di impianti di illuminazione pubblica fatiscenti. In generale, deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza finalizzati a rimuovere rischi per l'incolumità pubblica.

2. Relativamente all'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori, quali procedure occorre seguire, anche alla luce le recenti modifiche introdotte con l'art. 1, comma 912, della Legge di Bilancio 2019?

La sola progettazione non può essere finanziata dai contributi di cui al comma 107. Ciò premesso, il comma 108 dispone che i lavori oggetto del contributo sono affidati ai sensi degli articoli 36, co. 2, lett.b) e 37, co. 1 del Codice dei contratti pubblici. Alla luce della deroga introdotta, proprio per l'anno 2019, dal comma 912, tutti i Comuni beneficiari del contributo potranno procedere agli affidamenti degli appalti di lavori, con le seguenti modalità:

- a) per importi fino a 40mila euro con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- b) per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro tramite affidamento diretto previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici;
- c) per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, sempre ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.

Va ricordato che, per tali affidamenti, non sussiste l'obbligo di aggregazione e dunque i Comuni possono procedere autonomamente come previsto dall'articolo 37 comma 1 del Codice Appalti. Possono conseguentemente anche realizzare i lavori in amministrazione diretta.

3. Qualora l'importo di un intervento per il quale il Comune intende richiedere il contributo superi i limiti finanziari stabiliti, il Comune ha facoltà di integrare con fondi propri l'importo eccedente senza perdere la possibilità di ottenere il contributo?

Si certo. Il comma 108 stabilisce che *“il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già*

integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali". Pertanto, il Comune può integrare il contributo assegnato con propri fondi. Si ricorda che i lavori devono essere avviati entro il 15 maggio 2019.

4. Il contributo erogato può essere utilizzato anche a copertura delle spese di progettazione?

Si, a condizione che tale progettazione sia inserita nel quadro economico complessivo di un intervento finanziabile. Si ricorda che i lavori devono essere avviati entro il 15 maggio 2019, pertanto occorre che l'Ente faccia le opportune valutazioni per assicurare il rispetto di tale termine perentorio, il cui mancato rispetto determina la revoca dell'assegnazione.

5. E' possibile inserire tra gli interventi per i quali si richiede il contributo quelli di importo inferiore a 100.000 €, che non necessitano pertanto di essere inseriti all'interno del programma triennale dei lavori pubblici, che sono stati affidati provvisoriamente in data anteriore al 31 dicembre 2018 e per i quali il contratto sarà stipulato nel 2019?

Si ritiene che non sia possibile. Il comma 108 stabilisce che possono essere finanziati lavori pubblici *"a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali"*. Se i lavori pubblici sono già stati affidati, anche se solo provvisoriamente, si ritiene che la fonte di finanziamento sia già stata individuata. Inoltre, si deve trattare di nuovi interventi, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal Comune.

6. Nel caso di interventi di messa in sicurezza delle strade, ed in particolare di asfaltatura e/o di posa di nuovi guard rail, è possibile che il certificato di regolare esecuzione sia redatto direttamente dal RUP, evitando così la necessità di dover affidare incarichi esterni?

Il comma 110 stabilisce che i contributi sono erogati ai comuni beneficiari nella misura del 50% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e del restante 50% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 102 del codice degli appalti stabilisce al comma 1 che *"Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento"*.

Pertanto si ritiene che il certificato di regolare esecuzione debba essere redatto dal direttore lavori.

7. E' possibile considerare quale intervento di messa in sicurezza il ripristino di montascale attualmente non funzionanti, e di conseguenza un intervento mirato al ripristino dell'accessibilità di un edificio di proprietà pubblica?

I contributi sono concessi *"per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale"*. Solo qualora l'intervento in questione sia finalizzato alla

messa in sicurezza dell'edificio può essere ammesso al finanziamento, se invece è esclusivamente finalizzato al ripristino dell'accessibilità permangono dubbi in merito alla sua ammissibilità.

8. Se il bilancio è approvato successivamente all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2019, può l'intervento da finanziare con il contributo in argomento essere inserito nella prima annualità del Piano triennale dei Lavori pubblici, senza quindi dover essere aggiuntivo rispetto al Piano con successiva variazione?

Se l'intervento prevede un costo complessivo inferiore a 100mila euro non deve essere inserito nel piano triennale. Se l'importo è superiore a 100mila euro e il comune deve ancora approvare il bilancio 2019-2021, si può recepire nella nota di aggiornamento al DUP la modifica al programma triennale, che viene definitivamente approvato con il bilancio di previsione, fatta salva la pubblicità al contributo prevista dal decreto in parola. Se il programma triennale 2019-2021 è già stato approvato in via definitiva, l'intervento non deve essere già contenuto nell'annualità 2019. Pertanto, nel caso di intervento di importo superiore a 100mila euro occorre una variazione al programma triennale.

9. Considerato che il comma 3 dell'art. 21 del dlgs 50/2016 stabilisce che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (omissis)"

È necessario che i lavori finanziati con il contributo attribuito ".. aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali ..." siano inseriti nella prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici e quindi debbano necessariamente avere i seguenti requisiti:

- importo pari o superiore a 100.000, 00 euro

- attribuzione del CUP di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3?

Nella nota del Ministero del 11/01/2019 (vedi allegato) si rileva la possibilità di revoca parziale del contributo in caso lo stesso non venga interamente utilizzato. Questo lascia presumere la possibilità di esecuzione di interventi di importo inferiore al contributo minimo previsto (40.000,00) Si rileva quindi un'incongruenza con l'importo minimo dei lavori da inserire nel piano triennale delle opere pubbliche, pari 100.000 euro.

Il contributo può essere utilizzato per lavori pubblici di importo inferiore rispetto a 100.000 euro. Nel caso specifico, il comune può prevedere un intervento di importo pari al contributo concesso. Può anche realizzare un intervento di importo superiore al contributo ricevuto, nel qual caso dovrà dare prevedere apposita copertura per la quota eccedente il contributo. Nel caso non utilizzi l'intero importo nei termini e nelle modalità previste, tale quota parte del contributo verrà revocata.

10. Considerato che l'art. 2 comma 2 del Decreto prevede che il controllo dell'inizio dei lavori sia attuato attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva tramite il sistema SIMOG, si riscontra un'incongruenza con quanto indicato nella nota del Ministero che parla di verifica di avvenuto inizio di esecuzione dei lavori attraverso il MOP. Il termine del 15/05/2019 pertanto a cosa si riferisce? Aggiudicazione o Inizio lavori?

Il comma 109 stabilisce che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019. Il riferimento è dunque all'inizio dei lavori. La comunicazione al Ministero dell'interno dell'avvio dei lavori avviene attraverso la compilazione, a cura del RUP responsabile dell'opera, dell'informazione presente nel sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

11. Le manutenzioni straordinarie relative agli investimenti di cui al comma 107 dell'articolo 1 della Legge 145/2018 rientrano tra i lavori che possono beneficiare del contributo?

Si, le manutenzioni straordinarie rientrano tra i lavori che possono beneficiare del contributo. Il comma 108, infatti, stabilisce che "I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."